

Allegato "C" ad atto
Notaio AMICARELLI E.
Raccolta n. 25136

STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

E costituita la Società per azioni a capitale totalmente pubblico denominata

"AMBIENTE S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede nel territorio del comune di Spoltore (PE). L'indirizzo esatto (via, numero civico e codice di avviamento postale) verrà indicato nella dichiarazione da presentarsi al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio degli azionisti per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

La società opera nel rispetto della vigente normativa nazionale (anche secondaria) e dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo congiunto sulle società, secondo il modello di società totalmente pubblica operante secondo il modulo cd. in house providing.

La società realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato potrà essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società ha per oggetto sociale:

a) l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione da scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti e quant'altro possa essere connesso e/o strumentale alla gestione dei suddetti servizi, come di seguito sinteticamente riportato:

- a1) interventi di bonifica ambientale e ripristino igienico-sanitario territoriale;
- a2) spazzamento aree pubbliche e/o private di uso pubblico; pulizia arenili;

a3) gestione di centri di raccolta e piattaforme di stoccaggio per rifiuti solidi urbani con i sistemi tecnologicamente più avanzati;

a4) intermediazione e commercio di rifiuti;

a5) ogni altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità per conto di soggetti pubblici o privati, se ed in quanto inerente all'igiene, al trasporto dei rifiuti per conto terzi ed alla bonifica ambientale, o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale ovvero di pubblica utilità;

a6) accertamento, liquidazione, riscossione, vigilanza e irrogazione di sanzioni ed ogni altro compito comunque connesso ai servizi erogati ed alle attività svolte;

a7) la manutenzione delle aree verdi e stradali, urbane ed extraurbane, compresi parchi, giardini attrezzati, aiuole, banchine, siepi ed alberature;

a8) rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto di materiali ed, in generale, di beni residuali o derivanti dalla attività svolta, sia per conto proprio che di terzi;

a9) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri e quanto affine, connesso e strumentale;

al0) espletamento, accertamento e riscossione della pubblicità e pubbliche affissioni;

b) la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei Comuni soci ovvero in quello dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovracomunali compartecipati dagli Enti Pubblici Locali Soci, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi e, comunque, nell'interesse dei medesimi;

c) nella funzione di soggetto aggregatore e/o di stazione e/o centrale di committenza, per quanto attiene il servizio di gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei Comuni soci, l'acquisto a nome e per conto di questi ultimi di forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori ovvero l'aggiudicazione di appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori, svolgendo nello specifico:

- c.1 collaborare con gli aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

- c.2 concordare con gli enti aderenti la procedura di gara per la scelta del contraente;

- c.3 collaborare nella redazione dei capitolati e della documentazione di gara;

- c.4 collaborare nella redazione del capitolato speciale;

- c.5 definire, in collaborazione con gli enti aderenti, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - c.6 definire in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - c.7 redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - c.8 curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - c.9 nominare la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c.10 curare gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - c.11 collaborare con gli enti aderenti ai fini della stipulazione del contratto;
 - c.12 le spese previamente determinate di funzionamento di Ambiente S.p.A. nella qualità di centrale di committenza saranno a carico dei soci che utilizzeranno detta facoltà.
- d) la realizzazione di studi, iniziative, progetti e investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero/riciclaggio dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, sanitari;
- e) la riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio;
- f) la realizzazione di studi, iniziative, progetti, investimenti e gestione nel campo dei servizi di igiene pubblica;
- g) la realizzazione di studi, iniziative, progetti e investimenti nel campo del recupero energetico.

La società potrà inoltre acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare e immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società.

Resta pertanto rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività della legge vietata o subordinata a speciali autorizzazioni.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), e potrà essere prorogata soltanto previa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Recesso - Obbligazioni -

Provvista

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 4.735.800,00 (quattromilionisettecentotrentacinquemila ottocento/00) ed è diviso in numero 47.358 (quarantasettemilatrecentocinquantotto) azioni da euro 100,00 (cento/00) cadauna.

IL capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice Civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle altre norme di legge e statutarie e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dall'Assemblea con la delibera di aumento.

Il capitale sociale dovrà essere, totalmente ed esclusivamente posseduto, per tutta la durata del contratto sociale, da Enti Pubblici locali, anche in forma associata, con partecipazione diretta ed indiretta, i quali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a mente di quanto previsto dalle disposizioni vigenti per l'espletamento in modo preminente e prevalente di servizi conformemente al modello in house providing, con divieto di apertura del capitale a soggetti privati.

Articolo 6

Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci con i requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata ovvero PEC inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici (15) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione ovvero a mezzo PEC.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno agli interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 cod. civ.

Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato da un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto

della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci che vi hanno ricorso in proporzione delle partecipazioni possedute.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

Articolo 7

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater cod. civ.

Possono altresì recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata ovvero PEC.

La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Deve essere fatta annotazione nel libro dei soci dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione della partecipazione azionaria.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale

valore di mercato delle azioni.

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo cod. civ. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Articolo 8

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo, cod. civ.

Articolo 9

La società può raccogliere il risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa ed a condizione che la raccolta non venga attuata tramite strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento; non costituiscono raccolta da Soci, e sono quindi liberamente effettuabili (purché non collegate all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento), anche non in presenza delle condizioni previste dalla normativa, le singole operazioni di finanziamento a favore della Società che uno o più soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non integrino raccolta e cioè non presentino i caratteri della abitudinarietà e ripetitività in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 385/93.

La società può acquisire fondi presso i soci con obbligo di rimborso agli stessi con le modalità di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e relativi provvedimenti attuativi; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che

infruttiferi.

TITOLO III

Assemblee – Comitato sul Controllo Analogo

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci che siano in regola con i versamenti: ogni Socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile.

L'Assemblea delibera i compensi agli Amministratori nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Possono assistere, con il consenso del Presidente dell'assemblea, i dirigenti della società ed i rappresentanti della società di revisione cui è stato eventualmente conferito l'incarico di certificazione del bilancio. Possono altresì assistere i dipendenti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea, in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori; nonché possono assistere i rappresentanti delle associazioni ambientaliste nazionali, anche nelle loro articolazioni territoriali, previo loro accreditamento.

Articolo 11

Le assemblee sono convocate nella sede sociale o nel luogo in Italia che sarà indicato nell'avviso di convocazione inviato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale del rischio, ai sensi dell'art. 2325 - bis cod. civ., tale avviso - in alternativa ai mezzi sopra previsti - deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato ed ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Articolo 12

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio; in caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato, ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale termine è fissato in centottanta giorni; in tale evenienza gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile.

L'Assemblea è, inoltre convocata ogni volta che l'organo Amministrativo lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano domanda Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ovvero i Sindaci oppure il Presidente del Comitato sul controllo analogo congiunto, indicando gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori o in loro vece, i Sindaci non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla. L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- 1) approvazione del bilancio e decisioni in caso di perdita che causi una diminuzione del capitale sociale di più di un terzo;
- 2) nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto cui è demandato il controllo contabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2449 c.c.;
- 3) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- 4) determinazione del compenso di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche nonché dei Sindaci;
- 5) azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, nonché rinuncia e transazione della stessa;
- 6) approvazione di contratti e/o convenzioni tipo di servizio e modifiche alle stesse;
- 7) approvazione della carta di servizio dell'utente;
- 8) analisi di benchmarking delle analoghe modalità di erogazione del servizio;
- 9) consenso alla cancellazione di ipoteche a favore della società ove il credito non sia stato soddisfatto;
- 10) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 11) acquisto di azioni proprie;
- 12) acquisto di beni da fondatori, soci e amministratori nei due anni dall'iscrizione del registro delle imprese;
- 13) approvazione, variazione e verifica dei budget annuali di esercizio, dei piani di investimento e/o industriali, dei programmi annuali e pluriennali delle attività di servizio, dei programmi pluriennali degli investimenti, degli atti negoziali di qualsiasi genere che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento e/o impegni economici

pari o superiori a Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) anche se compresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti.

Articolo 13

Per quanto concerne la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si osservano le disposizioni del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il novanta per cento (90%) (novanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 14

Possono intervenire e votare nelle Assemblee gli Azionisti in regola con i versamenti e iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Ogni socio o portatore titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 cod. civ.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal vice Presidente oppure dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario (anche non socio) e occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla Legge.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

A) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

B) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

C) che sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

D) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

E) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 16

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, è istituito il Comitato per il controllo analogo quale forma di esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali affidanti in via diretta in house servizi alla Società.

Il Comitato per il controllo analogo è composto dai sindaci dei comuni affidanti servizi in house alla Società. Lo status di componente del Comitato si acquisisce automaticamente con il perfezionamento dell'affidamento del servizio in favore della Società e cessa al momento della scadenza del relativo contratto.

Ciascun sindaco rappresenta il proprio comune. La partecipazione alle sedute del Comitato può essere delegata a membri della giunta comunale e del consiglio comunale.

Il sindaco, o suo delegato, componente del Comitato, è affiancato da un dipendente del proprio comune, che partecipa alle riunioni assembleari senza diritto di voto e al solo fine di fornire supporto amministrativo, contabile e tecnico.

Il Comitato è organizzato in due assemblee, distinte in ragione della natura del servizio affidato, denominate, rispettivamente:

- "Comitato per il controllo analogo sui servizi di igiene urbana";
- "Comitato per il controllo analogo sui servizi di committenza".

Al fine di garantire un efficiente funzionamento del sistema dei controlli, ciascuna assemblea si riunisce con un numero massimo di dieci partecipanti. Se i comuni affidanti servizi sono più di dieci, hanno diritto a partecipare in via diretta all'assemblea i sindaci dei comuni che più contribuiscono alla Società in termini di corrispettivi per servizi previsti contrattualmente. Gli altri sindaci sono tenuti ad effettuare per iscritto la propria dichiarazione

di voto ovvero a nominare quale proprio rappresentante un componente partecipante, che eserciterà il diritto di voto del rappresentato. Il limite di partecipazione diretta all'assemblea è derogato nei seguenti casi e con riferimento al comune rientrante nella seguente casistica: quando la seduta ha ad oggetto il servizio di un determinato territorio; quando il comune ospitante un impianto impattante a livello ambientale non sia già un componente partecipante; quando l'assemblea si riunisce in modalità asincrona. In quest'ultimo caso, la partecipazione è estesa a tutti i comuni affidanti servizi.

All'assemblea del Comitato per il controllo analogo sui servizi di igiene urbana partecipano i sindaci degli enti locali affidanti il servizio integrato di igiene urbana o fasi di esso. E' riconosciuto il diritto di partecipazione all'assemblea del Comitato ai sindaci che non siano già componenti del Comitato ma che rappresentano il territorio ospitante almeno un impianto inerenti i rifiuti urbani, a condizione che questo sia gestito direttamente o indirettamente dalla Società e che sia impattante a livello ambientale. In tal caso, lo status di componente dell'assemblea con diritto di voto viene acquisito a far data dall'entrata in funzione dell'impianto. Prima dell'entrata in funzione dell'impianto è ammessa la partecipazione all'assemblea, senza diritto di voto, del sindaco ospitante l'impianto della Società quando la relativa riunione ha oggetto questioni riguardanti il medesimo impianto. Eventuali affidamenti diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di igiene urbana rientrano nella competenza di tale assemblea ma senza alterazione della rappresentanza, già esercitata dai sindaci in forza dell'affidamento dei servizi di igiene urbana.

All'assemblea del Comitato per il controllo analogo sui servizi di committenza partecipano i sindaci degli enti locali affidanti servizi di committenza.

Le assemblee del Comitato sono convocate e presiedute dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti o dal suo delegato. Il Presidente ad inizio seduta può nominare un segretario, che cura la verbalizzazione in forma riassuntiva. All'occorrenza il Comitato può riunirsi in modo unitario, anche in deroga al limite numerico dei componenti, su convocazione del sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. La riunione è presieduta dal medesimo sindaco.

Al fine di efficientare il processo decisionale del Comitato per il controllo analogo, l'assemblea è di norma preceduta da una riunione tecnica preparatoria composta dai dipendenti dei comuni con diritto di partecipazione alla relativa seduta, scelti da ciascun sindaco tra i dirigenti e funzionari del proprio comune. Presiede la riunione il dirigente o funzionario del comune con il maggior numero di

abitanti. Le modalità di svolgimento della riunione sono, per quanto compatibili, le stesse previste per il Comitato per il controllo analogo. E' redatto verbale in forma riassuntiva.

Le assemblee del Comitato sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni mediante trasmissione agli aventi diritto dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, con indicazione della modalità di svolgimento della riunione. Nei casi di urgenza, il preavviso è ridotto a 2 giorni.

Tenuto conto dell'ampio potere di delega riconosciuto in capo a ciascun sindaco componente del Comitato, le assemblee sono validamente costituite quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: quando è presente o rappresentato almeno un terzo dei componenti; sono presenti almeno due componenti e sia rappresentato oltre il 50% del capitale sociale della società.

A ciascun componente è riconosciuto un voto da esprimere in sede deliberativa. Un componente può rappresentare più enti locali ed esprime tanti voti quanti sono gli enti rappresentati. La nomina a rappresentante può essere prodotta dal componente partecipante o trasmessa al presidente dell'assemblea.

Le assemblee del Comitato deliberano a maggioranza, con prevalenza, in caso di parità dei voti, di quello espresso dal presidente.

Nel caso la decisione del Comitato abbia ad oggetto la gestione del servizio limitatamente al territorio di un singolo ente locale, per la validità della determinazione è indispensabile il voto del rappresentante dell'ente locale interessato al quale è riconosciuto potere di veto. La norma non trova applicazione quando il rappresentante dell'ente locale interessato si assenta consecutivamente a due sedute aventi ad oggetto il medesimo argomento.

A discrezione del presidente di ciascuna assemblea del Comitato o su richiesta motivata di un componente, quando accolta, le riunioni possono essere svolte in presenza, in via telematica e in modalità asincrona. Nel caso di modalità asincrona non trova applicazione il numero massimo di partecipanti all'assemblea.

Quando ci si avvale della modalità asincrona, il presidente dell'assemblea assegna ai componenti un termine per la trasmissione della dichiarazione di voto rispetto a un quesito posto o ad un elaborato e, terminata la procedura, trasmette agli stessi copia del verbale contenente l'esito della votazione. Decorso inutilmente il termine stabilito dal presidente dell'assemblea, si concretizza il silenzio assenso o il silenzio rigetto a seconda del significato che quest'ultimo vorrà attribuirgli, che dovrà essere specificato nella comunicazione.

Il Comitato, organizzato in assemblee, effettua il controllo

analogo congiunto sugli organi e sugli atti della Società in chiave preventiva, concomitante e successiva.

Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) può proporre all'Assemblea ordinaria dei soci la revoca dei membri in seno al Consiglio di amministrazione;

b) può individuare particolari requisiti professionali per la selezione del Direttore generale prevista dall'art. 23 dello Statuto;

c) può proporre all'Assemblea dei soci l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2393 c.c.;

d) può proporre all'Assemblea dei soci l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2395 c.c.;

e) recepisce le indicazioni trasmesse dagli enti soci in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Società e alla qualità dei servizi erogati dal quest'ultima sul proprio territorio;

f) determina gli indirizzi e gli obiettivi gestionali cui deve tendere la Società e verifica il conseguimento degli stessi, anche al fine della valutazione sull'operato del Consiglio di amministrazione;

g) può richiedere la consultazione e l'audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione degli obiettivi da raggiungere;

h) vigila sulla qualità ed economicità dei servizi erogati dalla Società in favore degli enti locali soci;

i) può disporre l'effettuazione di controlli e sopralluoghi;

J) può stabilire ove lo ritenga necessario il contenuto minimo in termini di motivazione e trasparenza cui deve attenersi il Consiglio di amministrazione in sede di redazione dei propri atti e provvedimenti. Può chiedere al Consiglio di amministrazione di integrare la motivazione dei provvedimenti quando la stessa si presenta carente o insufficiente;

k) ha potere di veto in chiave preventiva con riguardo ai documenti di programmazione e di rendicontazione, alle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, agli atti fondamentali della gestione, ai regolamenti interni. A titolo di esempio: bilancio di previsione; rendiconto; piano degli investimenti; piano industriale; piano economico-finanziario; piano del fabbisogno del personale; piano assunzionale; piano acquisti; piano tariffario; regolamenti sulla trasparenza e anticorruzione, sul reclutamento di personale e sugli acquisti;

Ai fini semplificativi e per evitare abusi nell'esercizio del potere di veto:

- il regolamento di funzionamento del Comitato può stabilire i termini decorsi i quali si intende maturato il silenzio assenso rispetto agli atti suindicati;

- l'esercizio del potere di veto deve essere adeguatamente motivato. Il relativo verbale deve indicare le ragioni che hanno portato il Comitato ad assumere tale decisione, così da consentire al Consiglio di Amministrazione di riproporre il documento con i giusti correttivi;

- qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che il veto apposto dal Comitato non sia coerente con gli interessi della Società, può rimettere la decisione all'Assemblea dei soci. La richiesta rivolta all'Assemblea dei soci è accompagnata da una relazione contenente, quale contenuto minimo: il documento oggetto di approvazione; il verbale del Comitato contenente i motivi dell'esercizio del potere di veto e l'indicazione delle circostanze e degli elementi che portano a ritenere che la decisione del Comitato sia potenzialmente confliggente con gli interessi della Società. L'Assemblea dei soci conferma o rimuove il veto e trasmette la deliberazione al Consiglio di Amministrazione per i seguiti del caso;

l) propone all'organo amministrativo l'adozione di provvedimenti di autotutela;

m) autorizza il compimento dei seguenti atti:

- compravendite e/o altre operazioni di valore superiore a 1 milione di euro;

- costituzione o dismissione di società, servizi essenziali e strategici;

- emissione di obbligazioni;

Il Consiglio di amministrazione fornisce al Comitato per il controllo analogo, annualmente, entro il 31/01, una relazione annuale sulla gestione contenente:

- il rapporto sui servizi erogati riferito all'anno precedente, con evidenza di eventuali problematiche riscontrate nei vari territori e con proposta di possibili soluzioni;

- il rapporto sul conseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti dal Comitato di controllo analogo, evidenziando eventuali scostamenti e fornendo adeguata motivazione; il rapporto annuale sulla gestione dei reclami e disservizi; il rapporto annuale di customer satisfaction;

- il rapporto riepilogativo debiti/crediti società e enti soci;

- le proposte di obiettivi di gestione per l'anno entrante, ferma restando la possibilità per il Comitato di modificarli, integrarli e di approvarne di nuovi e aggiuntivi;

- nonché eventuali altri atti e documenti eventualmente richiesti dal Comitato.

Il Consiglio di amministrazione fornisce al Comitato per il controllo analogo entro il 31/07 la relazione semestrale sull'andamento degli obiettivi gestionali, nonché informazioni utili agli enti locali per la redazione dei

propri atti di programmazione.

Con riguardo alla redazione della relazione annuale e a quella semestrale, il Comitato può prevedere contenuti minimi, predisporre linee guida e fornire indirizzi a cui il Consiglio di amministrazione è tenuto ad attenersi.

Il Consiglio di amministrazione fornisce al Comitato, mensilmente, entro la fine di ogni mese, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di fornire per tempo al Comitato per il controllo analogo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a quest'ultimo per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato per il controllo analogo è riconosciuto un termine minimo di dieci giorni, decorrenti dalla ricezione della documentazione, per assumere le proprie determinazioni. Nei casi d'urgenza tale termine può essere ridotto previa intesa tra i presidenti dei due organismi.

Le omissioni o i ritardi del Consiglio di amministrazione nella trasmissione delle informazioni e documenti che impediscono anche parzialmente al Comitato per il controllo analogo di svolgere le proprie funzioni costituiscono grave inadempimento che giustifica la revoca degli amministratori. In tal caso, il Comitato informa immediatamente l'Assemblea ordinaria proponendo l'azione di revoca.

Resta fermo in favore di ciascun ente locale affidante il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e i documenti relativi al servizio gestito sul proprio territorio.

Il Comitato per il controllo analogo può dotarsi di un regolamento di funzionamento interno. Tale regolamento è redatto e approvato da ciascuna assemblea del Comitato, nel rispetto dello statuto e delle eventuali indicazioni fornite dall'Assemblea ordinaria dei soci.

E' fatto divieto alla Società cedere quote societarie a soggetti privati, ad eccezione di forme di partecipazione espressamente previste dalla legge".

TITOLO IV

Amministrazione della Società

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, di cui, in caso di composizione a cinque, tre nominati dal Comune di Pescara, uno nominato dal Comune di Città Sant'Angelo e uno nominato dagli altri Enti Soci, anche ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. Le nomine possono effettuarsi anche in Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 12, comma 4, numero 2), ma sempre nel rispetto delle riserve indicate nel presente comma.

Il Presidente del Consiglio Amministrazione ovvero il Consigliere Delegato saranno nominati tra i consiglieri

designati dalla Città di Pescara.

La carica di Vicepresidente sarà sempre attribuita al consigliere designato o nominato dal Comune di Città Sant'Angelo.

Le cariche di Presidente del Consiglio Amministrazione ovvero di Consigliere Delegato, non optate dalla Città di Pescara saranno attribuite a consiglieri designati dagli altri Comuni Soci di Ambiente S.p.A. (esclusi i Comuni di Pescara e Città Sant'Angelo).

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da membri, nel rispetto dei principi della "parità di genere", così come previsto dalla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n.251/2012.

Non possono assumere la carica di Consigliere, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ., nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013 ed ai requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui al decreto legislativo n.175/2016.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della stessa con la quale è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Il vice Presidente ha funzioni vicarie, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con i medesimi poteri senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri si provvede alla loro sostituzione nelle forme di legge e di Statuto. Qualora però, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la ricostituzione integrale di esso. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che verrà determinato dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società a totale partecipazione pubblica. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, presso la 'sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia

fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione si effettua mediante avviso a ciascun Consigliere e Sindaco Effettivo inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio anche a mezzo di telegramma, fax, o e-mail, da inviare almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza.

In difetto di tali formalità o termini il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e Sindaci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente ovvero da altro Consigliere designato dal Consiglio.

Le riunioni del Consiglio possono essere tenute in videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito.

Articolo 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 20

L'organo amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, per il raggiungimento degli scopi sociali, e particolarmente ad esso sono riconosciute tutte le prerogative che non siano dalla legge e/o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

L'organo amministrativo svolge le proprie attività nel rispetto degli vincoli derivanti dal controllo analogo congiunto disciplinati dall'art. 16 e in modo da garantire al Comitato di controllo analogo lo svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo l'organo amministrativo ha pertanto, nei limiti del presente Statuto e nel rispetto delle prerogative del Comitato sul Controllo Analogo di cui all'articolo 16, anche la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare

qualsiasi operazione presso il debito pubblico e la cassa depositi e prestiti, le banche, l'istituto di emissione di ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i conservatori dei registri immobiliari, il direttore del debito pubblico e della cassa depositi e prestiti ed ogni altro ente pubblico o privato da ogni responsabilità, il tutto in ogni caso entro il limite di spesa di cui al precedente art. 12 e nel rispetto dei poteri di indirizzo e controllo del Comitato sul Controllo Analogico congiunto.

Delibera altresì sulla instaurazione, prosecuzione e resistenza in ogni tipo di procedimento e giudizio, anche dinanzi alle magistrature superiori, nonché su compromessi e transazioni, con potere di nominare arbitri e amichevoli compositori.

L'organo amministrativo potrà altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attività commerciali.

È sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea, senza che tale autorizzazione in alcun modo escluda la responsabilità degli amministratori, il compimento dei seguenti atti:

a) compravendita di immobili, aziende o rami d'azienda, prestazione di garanzie reali, compravendita di partecipazioni dalle quali consegue l'acquisizione o la perdita del controllo o collegamento;

b) usufrutto o affitto a favore di terzi dell'azienda o rami di essa. Ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, anziché all'Assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti:

- gli adeguamenti dello statuto a nuove disposizioni normative;
- il trasferimento della sede, purché sempre in Italia e in uno dei Comuni soci.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente ad uno dei suoi componenti (ivi compreso il Presidente), in conformità con quanto previsto all'articolo 17 del presente Statuto, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Il Consigliere delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della società e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Società.

Il Consigliere Delegato propone al Consiglio di

Amministrazione i programmi di attività della Società e, nei limiti dei poteri conferitigli, assume iniziative dirette al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 22

La firma sociale e la rappresentanza della Società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, nonché, se nominato, al Consigliere Delegato nell'ambito delle materie delegate. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano alle persone debitamente autorizzate dall'organo amministrativo, con delega scritta, nei limiti delle deliberazioni stesse.

Articolo 23

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico è a tempo determinato e non può superare la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e comporta l'esclusività del rapporto di lavoro con la Società. L'individuazione avviene mediante selezione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità. I criteri e le modalità di selezione sono riportati nel regolamento per il reclutamento del personale.

Il Direttore Generale si occupa della gestione della Società e assicura il raggiungimento dei risultati programmatici.

Il Direttore Generale, nel rispetto delle prerogative degli organi societari, tra le altre attività:

- supporta il CdA negli adempimenti societari in materia di controllo analogo;
- è il referente operativo nei confronti del Comitato di controllo analogo e degli enti soci per le attività di controllo analogo effettuate da quest'ultimi;
- è il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- predispone gli schemi degli atti di programmazione, organizzazione e di controllo di competenza del CdA;
- esegue le deliberazioni del CdA ed esercita i poteri di gestione che gli sono conferiti mediante delega;
- si occupa dell'implementazione e dell'aggiornamento dei regolamenti della Società e degli altri atti di carattere generale;
- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- adotta provvedimenti per l'organizzazione e il miglioramento dell'efficienza e l'efficacia dei vari servizi aziendali;
- svolge un ruolo di coordinamento nei confronti dei dirigenti;
- si occupa dei conferimenti di incarichi professionali, consulenze, studio e ricerca;

- partecipa con funzioni di segretario verbalizzante alle sedute del CdA e dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO V

Collegio Sindacale e Revisore

Articolo 24

L'Assemblea provvede alla nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti nel rispetto dei requisiti di legge, in ogni caso assicurando il rispetto dei principi della "parità di genere" così come previsto dalla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012, nonché ad indicare, tra i membri effettivi, il Presidente del Collegio Sindacale, determinandone i relativi emolumenti.

Il Collegio Sindacale in particolare sarà composto da tre sindaci effettivi di cui:

- uno designato o nominato dal Comune di Pescara;
- uno designato o nominato dal Comune di Città Sant'Angelo;
- uno designato o nominato dagli altri Soci.

Le funzioni e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono esercitate in conformità agli artt.2397 e seguenti del Codice Civile nonché alle leggi speciali in materia.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,

anche circa l'obbligo di svolgimento dei compiti affidati in favori degli Enti pubblici Soci nella misura di oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile ex art. 2409 bis, terzo comma, cod. civ. laddove consentito dalle disposizioni legislative vigenti in relazione alle società a totale partecipazione pubblica.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15 del presente statuto.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale, nominati dall'Assemblea che, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Articolo 25

L'esercizio sociale ha inizio il giorno primo (1°) gennaio e

termina il giorno trentuno (31) dicembre di ciascun anno. Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 26

Gli utili netti risultanti da Bilancio, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale a norma dell'art. 2430 Codice Civile, saranno destinati in conformità alle decisioni dell'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo e reinvestiti per il miglioramento dei servizi e delle attività della società,

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 27

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza prevista per le Assemblee straordinarie, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri ed i compensi a norma di legge.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Società per azioni.

Articolo 29

Nel rispetto dei presupposti previsti dalle disposizioni vigenti, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

- a. l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali azionisti, è prevista attraverso il contratto di servizio e la carta dei servizi;
- b. la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo analogo congiunto e coinvolgimento degli enti locali azionisti;
- c. la struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della società totalmente pubblica operante secondo il modulo in house providing congiunto come definito nelle direttive comunitarie e dalle norme nazionali.

F.to: Francesca Sagazio

F.to: Erminia Amicarelli Notaio

REGISTRATO A PESCARA IL 19 LUGLIO 2023 AL N.7920 SERIE 1T.

Certifico io sottoscritto Dott. Erminia Amicarelli, Notaio
in Pescara, iscritto nel Ruolo Dei Distretti Notarili Riuni-
ti di Teramo e Pescara, che la presente copia redatta su sup-
porto informatico, è conforme al documento originale carta-
ceo nei miei rogiti.

Pescara, li 19 luglio 2023

F.to: Erminia Amicarelli Notaio